

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: Sala scommesse Novara e legge regionale 19-2021 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)"

Premesso che

- L'Istituto Superiore di Sanità stima che in Italia l'azzardo sia un'attività che coinvolge una popolazione di circa 5,2 milioni *abitadini* di cui circa 1,2 milioni sono considerati problematici, ovvero con dipendenza;
- Il Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) è una patologia che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti. Può assumere la connotazione di un vero e proprio disturbo psichiatrico ed è a tutti gli effetti una dipendenza patologica (fonte Ministero della Salute);
- Secondo il DSM-IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) la presenza di DGA tra la popolazione adulta varia dall'1 al 3% della popolazione, con una maggiore diffusione tra familiari e parenti di giocatori;
- diversi studi segnalano da un lato l'abbassamento dell'età media dei giocatori a rischio e dall'altro la crescita del numero di persone, anche tra i giovanissimi, che investono tempo e denaro nelle scommesse;

Considerato che

- In data 15 luglio 2021 è stata approvata la legge regionale n.19/2021 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)";
- con l'entrata in vigore della legge 19/2021 veniva abrogata la precedente legge regionale 9/2016 che, all'articolo 5, aveva disposto "il divieto di collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza,

misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” dai luoghi sensibili;

- Tale divieto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 9/2016, è stato applicato in Piemonte anche per gli esercizi in cui gli apparecchi erano già presenti;
- La citata legge regionale 19/2021 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)", all'articolo 16, comma 2, recita: "E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo. 3, comma 1, lettere. c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai luoghi sensibili;

Preso atto che

- In via Monte San Gabriele 2 a Novara è situata la sala scommesse denominata "Eurobet Scommesse sportive”;
- In Baluardo Massimo D'Azeglio 1 a Novara è situato il plesso scolastico Duca d'Aosta dell'ICS “Duca d'Aosta”;
- La distanza tra via Monte San Gabriele 2 e Baluardo Massimo D'Azeglio 1 è inferiore ai 400 metri determinati dalla legge come distanza minima tra luoghi sensibili ed esercizi commerciali;
- a 300 metri dalla sala ha sede l'ambulatorio del SERD dell'ASL di Novara, all'interno del quale vengono offerti servizi per la cura delle dipendenze patologiche;

Appreso che

- Secondo quanto riportato in un'interrogazione presentata in Consiglio Comunale a Novara la richiesta di apertura della sala scommesse sarebbe stata presentata prima dell'approvazione della legge regionale 19/2021, mentre l'autorizzazione sarebbe arrivata, dopo il 15 luglio;

Rilevato che

- Anche qualora la richiesta di concessione all'esercizio fosse stata presentata prima dell'entrata in vigore della norma in oggetto, secondo la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 5339 del 16 dicembre 2016 La corretta applicazione del principio *tempus regit actum* comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici.

INTERROGA

la Giunta regionale,

- Per conoscere quale fosse il corretto ambito normativo applicabile al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sala scommesse citata in premessa.

Domenico ROSSI